



This project has received funding from the EUROPEAN COMMISSION
- under the 2018 Call Prevention and Preparedness in Civil Protection
(Project number: UCPM-2018-PP-AG - 826561)



Università degli Studi di Messina

CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA

Affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo

il 20 Febbraio 2019. Scadenza 12 Marzo 2019

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto di Autonomia dell'Ateneo emanato con D.R. n° 1244 del 14/05/2012 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge 30/12/2010 n° 240 ed in particolare l'art. 22 che tratta le modalità di conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca da parte dell'Università;
- VISTO** il D.M. del 9 Marzo 2011 prot. n° 102 che ha determinato l'importo minimo lordo annuo degli assegni di ricerca ai sensi della suddetta legge;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per gli Assegni di Ricerca emanato con D.R. n° 2321 del 15/10/2013;
- VISTO** l'estratto del verbale del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria del 30/01/2019 prot. 10033 del 01/02/2019, concernente l'approvazione della richiesta di attivazione di un assegno di ricerca di tipo B, inoltrata dal Prof. Giuseppe Tito Aronica, per lo svolgimento di attività di ricerca dal titolo "*Development of physical vulnerability tool for the comparative analysis of flood risk mitigation strategies*" (Area CUN: 08 – Ingegneria Civile, S.S.D: ICAR/02 – Costruzioni Idrauliche Marittime e Idrologia) su fondi del Progetto di Ricerca dal titolo "*Innovative tools for improving FLOOD risk reduction strategies*" (*FLORIS*)" di cui lo stesso è Responsabile Scientifico;
- VISTO** che il C.G. 04.43.08.03 del Bilancio Unico d'Ateneo - Esercizio Contabile 2018 - presenta la necessaria copertura nella UA.00204 sul progetto UCPM2018_FLORIS_826561_ARONICA;



This project has received funding from the EUROPEAN COMMISSION
- under the 2018 Call Prevention and Preparedness in Civil Protection
(Project number: UCPM-2018-PP-AG - 826561)

DECRETA

Art. 1

Numero degli assegni

1. E' indetta una procedura di valutazione comparativa, per titoli ed esami, finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca di tipo B a tempo determinato (mesi 18, eventualmente rinnovabile), per lo svolgimento di attività di ricerca nel programma specificato nell'allegato A che fa parte integrante del presente bando.

Art. 2

Requisiti generali di ammissione

1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) possesso dei titoli di studio specificati nell'allegato A al presente bando;
 - b) conoscenza di una lingua straniera (Inglese).
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.
3. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti ai soggetti che sono stati già titolari di assegni di ricerca per un periodo di 6 anni, ai sensi dell'art. 6, comma 2bis, del D.L. 192/2014 che modifica la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Ai fini della durata degli assegni non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
4. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo delle Università e delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
5. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti, ai sensi del punto c del comma 1 dell'art. 18 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 ai soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla Struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione d'Ateneo.
6. La titolarità dell'assegno comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle indicate al comma precedente.

Art. 3

Incompatibilità

1. L'attività di ricerca dei titolari di assegni non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale, a dottorato di ricerca con borsa o a scuola di specializzazione dell'area medica, in Italia o all'estero, nonché con l'iscrizione ad altra scuola/corso che, prevedendo la frequenza obbligatoria, impedisca lo svolgimento delle attività previste dal contratto.
2. L'assegno non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. L'assegno non è altresì cumulabile con il lavoro dipendente e con altri assegni o contratti di collaborazione all'attività di ricerca.



This project has received funding from the EUROPEAN COMMISSION
- under the 2018 Call Prevention and Preparedness in Civil Protection
(Project number: UCPM-2018-PP-AG - 826561)

3. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere una limitata attività di lavoro autonomo, previa comunicazione scritta e accordo con il docente responsabile, a condizione che tale attività sia dichiarata compatibile dalla Struttura presso la quale svolge l'attività di ricerca e non comporti conflitto d'interessi con l'attività di ricerca svolta per l'Università.

Art. 4

Domanda

1. Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione alla procedura valutativa per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica accessibile mediante collegamento reperibile sul sito istituzionale all'indirizzo <https://istanze.unime.it>, entro il termine perentorio di **gg. 20 (venti)** da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul sito web dell'Ateneo. Per agevolare la compilazione e l'invio della domanda di partecipazione alla procedura, al citato indirizzo web sono disponibili istruzioni operative (*manuale utente*, il cui link è reperibile in alto a destra della pagina contenente la "Lista Concorsi/Mobilità pubblicati").

Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di ammissione alla procedura.

Al termine delle attività di compilazione della domanda per via telematica, l'applicazione genererà in automatico la domanda con una sintesi dei dati inseriti, in formato pdf, che il candidato, dopo accurata verifica della correttezza degli stessi, dovrà stampare, sottoscrivere, scansionare e procedere al relativo *upload* nell'apposita sezione.

Entro il termine di presentazione delle domande l'applicazione informatica consente di **modificare**, anche più volte, i dati già inseriti, fin quando non verrà confermata definitivamente la domanda. In ogni caso l'applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la domanda con le modifiche più recenti.

Allo scadere del termine indicato al comma 1 del presente articolo, l'applicazione informatica non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande. Concluse le operazioni di invio elettronico, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica generato in automatico dall'applicazione a conferma dell'avvenuta acquisizione della domanda contrassegnata da un numero identificativo.

La mancata sottoscrizione della domanda di ammissione costituisce causa di esclusione dalla procedura valutativa.

2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni:
 - a) nome e cognome;
 - b) data ed il luogo di nascita;
 - c) cittadinanza;
 - d) residenza ed il domicilio eletto ai fini della partecipazione alla procedura;
 - e) possesso del titolo di studio specificato nell'allegato A al presente bando ovvero il possesso di analogo titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto equipollente ad un titolo italiano dalle autorità competenti. Il titolo accademico estero può essere dichiarato ammissibile dalla Commissione giudicatrice, ai soli fini dell'ammissione alla selezione. In tal caso il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione i documenti tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia. Il candidato dovrà indicare altresì l'università che ha rilasciato il titolo, la data del conseguimento e la votazione riportata nell'esame finale;



*This project has received funding from the EUROPEAN COMMISSION
- under the 2018 Call Prevention and Preparedness in Civil Protection
(Project number: UCPM-2018-PP-AG - 826561)*

-
- f) di non essere dipendente di ruolo dell'Università, di non prestare servizio di ruolo presso gli altri soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della legge 240/2010, ovvero di trovarsi in una delle condizioni sopra indicate e di essere a conoscenza di quanto previsto in merito agli artt. 2 e 3 del bando;
- g) di non fruire di borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca; di non essere ammesso a corsi di specializzazione retribuiti che prevedano il tempo pieno.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive; qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4. I candidati sono tenuti ad allegare alla domanda:
- il curriculum della propria attività scientifica;
 - copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - l'elenco delle pubblicazioni e dei documenti attestanti i titoli;
 - le pubblicazioni e/o titoli di cui si chiede la valutazione;
- Le pubblicazioni e/o titoli allegati devono essere dichiarati conformi agli originali mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati possono altresì dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante la forma di semplificazione delle certificazioni amministrative consentita dall'art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni (modulo C allegato).
- I documenti sopra elencati dovranno essere inseriti in piattaforma, in formato elettronico (la cui dimensione massima non deve superare gli 8 MB), nell'apposita sezione “**allegati**” (sono ammessi i formati: pdf, jpg, png. **N.B.:** non devono essere inseriti, pena l'esclusione dalla relativa valutazione, documenti in formati modificabili quali: doc, docx, rtf, txt, latex, ecc.).
- Le stesse modalità previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea. I cittadini non appartenenti all'Unione Europea residenti in Italia, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive in parola limitatamente ai casi in cui si tratta di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
5. Sono valutabili ai fini della presente procedura le pubblicazioni scientifiche edite e i documenti stampati entro la data di scadenza del bando.
6. L'Amministrazione non assume responsabilità per gli eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 5

Commissione giudicatrice

- La Commissione giudicatrice è composta da quattro professori di ruolo e/o ricercatori universitari, tre effettivi ed uno supplente, dell'Area interessata, uno dei quali, salvo rinuncia dello stesso, con funzioni di Presidente, è il responsabile scientifico del progetto cui è stato destinato l'assegno. Essa è designata dal Consiglio della Struttura cui l'assegno è stato attribuito e nominata con Decreto Rettorale.
- Espletate le prove, la Commissione formula la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti



*This project has received funding from the EUROPEAN COMMISSION
- under the 2018 Call Prevention and Preparedness in Civil Protection
(Project number: UCPM-2018-PP-AG - 826561)*

della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza prevista dal comma 8 dell'art. 6.

3. La Commissione comunica i nominativi dei vincitori degli assegni al Direttore della Struttura proponente e trasmette i verbali e la relativa documentazione al Rettore.
4. La comunicazione dei risultati della valutazione verrà data mediante affissione di apposito avviso all'albo della sede degli esami e pubblicazione sul sito web dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione dei risultati decorre il termine per eventuali impugnative da inoltrare al Rettore entro 10 giorni.
5. Sulle controversie è competente a decidere il Senato Accademico.

Art. 6

Valutazione comparativa dei candidati

1. La valutazione comparativa tende ad accertare la preparazione, l'esperienza e l'attitudine alla ricerca del candidato.

Essa consiste:

- nella valutazione dei titoli presentati;
- in un colloquio concernente la discussione dei titoli stessi con approfondimento degli argomenti di particolare rilievo scientifico connessi al programma di ricerca, indicati nell'allegato A al presente bando.

Il punteggio complessivo è pari a punti 100, così suddivisi:

- 75 punti per la valutazione dei titoli;
- 25 punti per il colloquio.

2. Sono ammessi al colloquio solo i candidati cui è stato attribuito un punteggio, per i titoli presentati, di almeno 40 punti.

Il colloquio si intende superato con una valutazione di almeno 15 punti.

Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli e al colloquio.

3. Le tipologie di titoli valutabili sono le seguenti:
 - Diploma di Dottorato di Ricerca o di Specializzazione coerenti con il Settore Scientifico Disciplinare del bando (costituisce titolo preferenziale), fino a punti 30;
 - Curriculum scientifico-professionale derivante da documentata esperienza per attività di ricerca già svolta presso soggetti pubblici e/o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia sia all'estero fino a punti 20;
 - Pubblicazioni scientifiche fino a punti 15;
 - Altri titoli fino a punti 10;
4. Il colloquio è inteso ad accertare le capacità del candidato in relazione al settore scientifico-disciplinare ed al programma di ricerca, nonché la conoscenza della lingua straniera richiesta. Il colloquio si svolgerà in un luogo accessibile al pubblico.
5. La comunicazione dei risultati della valutazione dei titoli nonché l'elenco dei candidati ammessi al colloquio verrà data contestualmente, prima della data fissata per il colloquio, mediante affissione di apposito avviso all'albo della sede degli esami e pubblicazione sul sito *web* dell'Ateneo.
6. Il colloquio avrà luogo il giorno 25 marzo 2019 alle ore 10:00 presso la sala riunioni del Dipartimento di Ingegneria, VII Piano, Blocco A, sita in Contrada Di Dio – S. Agata, 98166 Messina.

Per essere ammessi i candidati dovranno essere muniti di documento di riconoscimento valido. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione forma l'elenco dei candidati



This project has received funding from the EUROPEAN COMMISSION
- under the 2018 Call Prevention and Preparedness in Civil Protection
(Project number: UCPM-2018-PP-AG - 826561)

esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che sarà affisso all'albo della sede degli esami.

7. I candidati portatori di *handicap*, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio *handicap* riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.
8. A parità di merito e titoli è preferito il candidato più giovane di età.

Art. 7

Conferimento dell'assegno di ricerca

1. Al candidato che ha avuto la migliore valutazione comparativa verrà conferito, mediante contratto individuale a tempo determinato, un assegno per la durata di diciotto mesi (rinnovabile) sotto riserva degli accertamenti dei requisiti prescritti.
2. All'atto della stipula del contratto lo stesso dovrà sottoscrivere dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dai precedenti artt. 2 e 3; nel caso presti servizio presso pubbliche Amministrazioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 2, dovrà, altresì, dichiarare che sarà collocato in aspettativa senza assegni dall'Amministrazione di appartenenza per l'intera durata del contratto.
3. Gli assegni sono rinnovabili compatibilmente con la verifica della copertura finanziaria da parte dell'Università degli Studi di Messina, con le modalità previste dall'art. 12 del vigente "Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca".
4. L'importo lordo annuo dell'assegno di ricerca è determinato in € 24.000,00 da considerarsi al lordo degli oneri a carico dell'Università. L'assegno viene corrisposto in rate mensili posticipate. Ad esso si applicano in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 476 del 13 agosto 1984 e successive modificazioni ed integrazioni; in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 e segg. della legge n. 335 dell'8 agosto 1995 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La collaborazione all'attività di ricerca è svolta in condizioni di autonomia, senza orario di lavoro predeterminato.
6. I titolari degli assegni di area medica possono svolgere attività assistenziale coerente con il progetto di ricerca, sotto la supervisione del responsabile scientifico e previa autorizzazione della Struttura ospedaliera ospitante che ne darà tempestiva comunicazione alla competente Unità Operativa Assegni e Borse di Ricerca dell'Ateneo.
7. L'assegnista può, altresì, svolgere attività di orientamento e tutorato e far parte di Commissioni di esami universitari se cultore della materia.

Art. 8

Stipula del contratto

1. Il candidato che ha avuto la migliore valutazione comparativa, stipula con l'Università un contratto che disciplina la collaborazione per l'attività di ricerca, ai sensi della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.
2. Ai fini del conferimento dell'assegno vale quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. c, della legge 240/2010.
3. Ove, entro 20 giorni dalla comunicazione, il candidato non abbia perfezionato la stipula del contratto, si procede, alle stesse condizioni, alla stipula del contratto con il candidato che segue immediatamente in graduatoria.
4. Allorché nel corso della collaborazione per l'attività di ricerca, per qualsiasi ragione (dimissioni, rinuncia, incompatibilità, ecc...), si verifichi l'impossibilità sopravvenuta di continuare la collaborazione, si procede alla stipula del contratto con il candidato che risulta



*This project has received funding from the EUROPEAN COMMISSION
- under the 2018 Call Prevention and Preparedness in Civil Protection
(Project number: UCPM-2018-PP-AG - 826561)*

in graduatoria in posizione immediatamente successiva, previa esplicita richiesta del responsabile scientifico del progetto, approvata con deliberazione della Struttura interessata e purché sussista un residuo temporale di almeno un anno al completamento della collaborazione.

5. Qualora non risulti altro candidato in graduatoria, previa esplicita richiesta del responsabile scientifico, approvata con deliberazione della Struttura interessata, si procede a bandire il conferimento dell'assegno per la collaborazione all'attività di ricerca con riferimento al residuo temporale (almeno un anno) e comunque, per una sola volta.
6. Il contratto non dà titolo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 9

Valutazione dell'attività svolta

Il titolare dell'assegno, almeno trenta giorni prima della data di completamento di ciascun anno di attività, è tenuto a presentare al Consiglio della Struttura interessata una dettagliata relazione sull'attività svolta corredata dal giudizio del responsabile scientifico. Il Consiglio della Struttura interessata esprime il proprio parere in merito e trasmette l'estratto del verbale, entro il completamento dell'anno di attività, all'Unità Operativa Assegni e Borse di Ricerca dell'Ateneo.

Art 10

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Leg.vo n. 196 del 30 giugno 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università degli Studi di Messina e trattati per le finalità di gestione della selezione e del rapporto di lavoro instaurato.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla situazione giuridico-economica del candidato titolare dell'assegno.

Art. 11

Norme finali

Il presente decreto, redatto in lingua italiana ed in lingua inglese, sarà pubblicato tramite affissione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Messina, sarà altresì reso pubblico anche per via telematica sui siti internet dell'Ateneo (<http://www.unime.it/it/ricerca/assegni-di-ricerca>), del MIUR (<http://bandi.miur.it>) e dell'Unione Europea (<http://ec.europa.eu/euraxess/>).

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alle norme contenute nel Regolamento, ed alle disposizioni normative vigenti in materia.

Il RETTORE
(Prof. Salvatore Cuzzocrea)